

PUNTI DI PRELIEVO SOGGETTI AL TRATTAMENTO

Le seguenti condizioni si applicano nel periodo dal 1/01/2011 al 31/12/2013 ai punti di prelievo per Usi Diversi da quelli domestici serviti nel regime di salvaguardia da Enel Energia, assegnati a seguito di procedura concorsuale ed ubicati nelle seguenti aree territoriali: Umbria e Marche, Sardegna, Campania, Basilicata e Calabria, Sicilia.

CONDIZIONI DI FORNITURA

1. Corrispettivi dovuti. Con riferimento a ciascun punto di prelievo servito nel regime di salvaguardia, all'energia fornita ed alle perdite di energia sulle reti di distribuzione verranno applicati i seguenti corrispettivi unitari espressi in €/kWh pari alla somma tra:

- il prezzo energia distinto per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 (Fasce AEEG) calcolato mensilmente come somma della Componente di approvvigionamento dell'energia elettrica all'ingrosso, pari al valore assunto dalla media aritmetica mensile dei prezzi di acquisto sul sistema delle offerte di cui al decreto del MAP 19/12/03, nelle ore appartenenti a ciascuna delle fasce orarie F1, F2 ed F3, e del Parametro Omega offerto da Enel Energia nelle procedure concorsuali, differenziato per aree territoriali e pari a:

- 0,04430 €/kWh per punti di prelievo ubicati in Umbria e Marche;
- 0,04170 €/KWh per punti di prelievo ubicati in Sardegna;
- 0,07830 €/KWh per punti di prelievo ubicati in Campania;
- 0,07050 €/KWh per punti di prelievo ubicati in Basilicata e Calabria;
- 0,08330 €/KWh per punti di prelievo ubicati in Sicilia;

- il corrispettivo a copertura dei costi dei servizi di dispacciamento, pari alla somma dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti da Enel Energia relativi al servizio di dispacciamento, fatta eccezione per quelli relativi allo sbilanciamento effettivo e al corrispettivo di non arbitraggio di cui agli artt. 40 e 41 della deliberazione n. 111/2006 della AEEG.

2. Modalità di determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria

Ai fini dell'applicazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 1, per ciascuno dei punti di prelievo la determinazione dell'energia fornita per ciascuna fascia oraria è funzione della modalità di trattamento delle misure ai fini della disciplina del dispacciamento ai sensi della Del. AEEG 278/07. In particolare:

- in caso di trattamento orario delle misure, i prelievi per fascia verranno calcolati sommando le misure orarie comunicate dal distributore per ciascuna fascia AEEG;

- in caso di trattamento per fascia delle misure, verranno utilizzate le misure per ciascuna Fascia AEEG comunicate dal distributore;

- in caso di trattamento monorario delle misure, il consumo mensile verrà attribuito a ciascuna Fascia AEEG utilizzando il prelievo residuo di area (PRA) dell'area di riferimento in cui è ubicato il punto di prelievo e corrispondente al periodo cui il consumo si riferisce (comma 10.9 del. 337/07).

Per punti di prelievo di Illuminazione Pubblica il criterio adottato segue le disposizioni della deliberazione ARG n. 29/08 della AEEG e sue successive integrazioni e modificazioni.

3. Ulteriori corrispettivi

Con riferimento a ciascun punto di prelievo, in aggiunta ai corrispettivi di cui al punto 1, verranno applicati i corrispettivi applicati dall'impresa di distribuzione ad Enel Energia per i servizi di trasporto, distribuzione e misura, nonché le aliquote A, UC ed MCT ed altri eventuali ulteriori oneri applicati dall'impresa di distribuzione.

4. Modalità di calcolo dei corrispettivi

La fatturazione dei corrispettivi per l'energia elettrica fornita avviene sulla base dei dati di prelievo resi disponibili dal distributore competente nel rispetto del contratto per il servizio di trasmissione e distribuzione e della normativa vigente. Qualora detti dati non siano resi disponibili dal distributore in tempo utile, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti stimati dal fornitore in base ai consumi storici del cliente ovvero alla potenza indicata in contratto e alle modalità d'uso dell'energia eventualmente indicate dal cliente, con eventuale conguaglio effettuato di norma con il primo ciclo utile di fatturazione.

5. Recesso

Il Cliente potrà recedere in qualsiasi momento e senza oneri dal contratto inviando comunicazione al Fornitore a mezzo raccomandata, tramite il nuovo fornitore, con termine di preavviso di un mese decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

In caso di recesso per cessazione della fornitura il suddetto termine di preavviso decorre dalla ricezione della comunicazione da parte del fornitore.

6. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione dei corrispettivi è posticipata ed avverrà con periodicità mensile.

Il fornitore potrà non emettere fattura per importi non superiori a 35€ che verranno sommati agli importi di cui alla successiva fattura.

Il pagamento può essere effettuato, utilizzando il bollettino di conto corrente allegato alla fattura inviata dal Fornitore o, in alternativa il cliente potrà richiedere l'attivazione della procedura RID. È altresì in facoltà del Cliente effettuare il pagamento senza alcuna spesa aggiuntiva tramite i recapiti a ciò abilitati e indicati dal Fornitore.

Il pagamento della fattura dovrà avvenire entro il termine di scadenza indicato in fattura. In ogni caso il termine non potrà essere inferiore a venti giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

Modalità e tempi di dilazione verranno concordate con il cliente tramite gli uffici del Fornitore o mediante eventuali altre modalità indicate in bolletta.

In ogni caso il Cliente che, sussistendone i presupposti, non provveda alla richiesta del beneficio entro il termine di scadenza della bolletta

ovvero entro il diverso termine, se più ampio, indicato dal fornitore, perde il diritto alla rateizzazione.

Nel caso in cui le forniture di che trattasi dovessero ricadere nell'ambito dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163/2006) Enel Energia si obbliga, con la presente, ad assolvere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Si ricorda che la violazione degli obblighi di tracciabilità comporta la risoluzione di diritto del rapporto di fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c... Si riportano, di seguito, gli estremi del conto corrente dedicato in via non esclusiva sul quale le Amministrazioni pubbliche dovranno obbligatoriamente provvedere ad effettuare i pagamenti mediante bonifico (indicando gli estremi del CIG / CUP, qualora tenute), nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto:

Beneficiario Banca conto corrente ABI CAB IBAN
Enel Energia Banca Pop. Milano 11746 05584 01618 IT07Z0558401618000000011746

Soggetti delegati ad operare sul conto:

PROCURATORE	CODICE FISCALE	PROCURATORE	CODICE FISCALE
Bertonazzi Nicoletta	BRTNLT64E45G535R	Oldani Sergio	LDNSRG65B23L872A
Melegari Maurizio Adelino	MLGMZD58P24H714V	Mazzocchi Carla	MZZCRL52R52A794Z
Bressan Eugenio	BRSRNE54L24L682A	Sosio Ornella	SSORLL54P61L557P
Rizzoli Stefano	RZSZN59L11F205U	Bicci Roberto	BCCRR156H12B157M

7. Deposito cauzionale

7.1 Il Cliente alimentato in bassa e media tensione per Usi Diversi da quelli domestici e di Pubblica Illuminazione è tenuto a versare, contestualmente al pagamento della prima fattura, un deposito cauzionale da rimborsarsi alla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato in base al tasso d'interesse legale, senza che il Cliente debba presentare alcuna documentazione. L'ammontare del deposito cauzionale è determinato secondo i criteri stabiliti dai provvedimenti della competente Autorità.

A tali Clienti non potrà essere sospesa la fornitura per un debito il cui valore sia inferiore o pari a quello del deposito cauzionale versato.

7.2 I Clienti alimentati in bassa e media tensione per Pubblica Illuminazione e quelli alimentati in alta e altissima tensione sono tenuti a versare un deposito cauzionale d'importo non superiore alla migliore stima dei corrispettivi dovuti per un mese di fornitura, contestualmente al pagamento della prima fattura.

8. Interessi di mora

Decorso il termine di scadenza, il Fornitore addebiterà gli interessi di mora calcolati su base annua e pari al Tasso Ufficiale di Riferimento maggiorato del 3.5%. Il Fornitore addebiterà al Cliente le eventuali ulteriori spese sostenute che consistono, per ogni comunicazione inviata la Cliente, nel costo delle spese postali relative al sollecito di pagamento della bolletta.

9. Connessione

Le richieste di esecuzione di prestazioni relative a servizi inerenti la connessione dei punti di prelievo alla rete elettrica (di seguito Richieste o Richiesta) di cui alla delibera 333/07 dell'AEEG (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011), e successive modifiche ed integrazioni, in conformità a quanto previsto dalla delibera medesima dovranno essere inoltrate al distributore competente tramite il Fornitore, in qualità di mandatario, per i punti di prelievo connessi in BT, mentre resta facoltà del Cliente procedere in tal modo relativamente ai punti di prelievo connessi in MT. Premesso quanto sopra, il Cliente per ciascuna Richiesta inoltrata al distributore competente tramite il Fornitore, ferma restando la somministrazione dei mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il Fornitore contrarrà in proprio nome ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'art. 1719 c.c., ed in particolare fermo restando il pagamento degli importi di competenza del distributore previsti per le singole prestazioni dalla delibera 348/07 Allegato B, e successive modifiche ed integrazioni, riconoscerà al Fornitore, un corrispettivo di importo pari a quello previsto dall'art. 7bis dell'allegato A della Delibera 156/07 come di volta in volta aggiornato dalla normativa.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale; voltura; variazione di potenza di un punto già attivo.

10. Sospensione

E' in facoltà del Fornitore procedere alla sospensione della fornitura, con le modalità di seguito indicate, nei seguenti casi:

- decorsi dieci giorni dalla scadenza del pagamento degli importi dovuti in base a quanto stabilito nelle presenti condizioni contrattuali;
- per morosità nei confronti del Fornitore, relativa ad una diversa fornitura di energia elettrica o gas intestata al medesimo Cliente anche se cessata, previo invio di una comunicazione scritta al cliente di messa in mora e decorso il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione medesima.

Nel caso il Fornitore intenda procedere alla sospensione della fornitura, a decorrere dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento indicata in fattura, potrà inviare una comunicazione al Cliente tramite raccomandata, con indicazione che decorsi cinque giorni dal suo ricevimento procederà a richiedere al distributore competente la sospensione della fornitura. Nel medesimo termine, al fine di evitare la sospensione, il Cliente dovrà provvedere al pagamento degli importi dovuti contestualmente inviandone attestazione al Fornitore con le modalità indicate nella comunicazione inviata dal Fornitore stesso.

Nel caso i punti di prelievo del Cliente siano connessi in bassa tensione, ove sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura il Fornitore richiede al distributore la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile. Decorsi 10 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso perduri il mancato pagamento da parte del Cliente, il Fornitore procederà a richiedere al distributore la sospensione della fornitura.

Fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare, è altresì in facoltà del Fornitore sospendere l'esecuzione della fornitura in tutti i casi di inizio di una procedura concorsuale a carico del Cliente.

La sospensione della fornitura può essere disposta con effetto immediato e senza necessità di preventiva informazione in caso di prelievo fraudolento.

In tutti i casi di sospensione, è fatto salvo il diritto del Fornitore al rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e delle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione richieste dal distributore, oltre ad un importo pari a quello previsto dall'art. 7bis dell'allegato A della Delibera 156/07 come di volta in volta aggiornato dalla normativa e fermo restando il maggior danno.

Non si darà luogo in ogni caso alla sospensione della fornitura nei casi stabiliti dalla normativa di riferimento.